





I.I.S. "EINAUDI - ALVARO" - PALMI			
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO	ISTITUTO TECNICO AGRARIO	LICEI: LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE	Ist. Prof. Industria artigianato
COD. MEC:RCTD03201P Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) © 0966/439137	COD. MEC: RCTA032018 Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) © 0966/46013	COD. MEC: RCPM03201X Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) © 0966/439134	COD. MEC: RCRI032014 Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) © 0966/413740

AI DOCENTI
ALLE STUDENTESSE ED AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE A.T.A.
AL REGISTRO ELETTRONICO
AL SITO WEB

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per la Ripresa in sicurezza delle attività didattiche dopo le festività.

VISTI i D.L. 221 del 24/12/2021, D.L. 229 del 30/12/2021, D.L. del 7 gennaio 2022 e la nota

congiunta del Ministero Istruzione e Ministero Salute N. 11 dell'8 gennaio 2022, con cui sono state introdotte nuove misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali nonché, disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria anche per la popolazione scolastica.

VISTA la comunicazione pervenuta in data 09.01.22, da parte dell' R.S.P.P.,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica che a far data da domani le disposizioni da seguire all'interno dei plessi scolastici saranno le seguenti:

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

• attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;

misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell' Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- **A)** per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
 - attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 - **misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

- □"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
 - i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le

misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19

Inoltre, è stato previsto di potenziare:

- le attività di screening, per consentire alla popolazione scolastica in auto-sorveglianza di effettuare i test gratuitamente in farmacia e nelle strutture convenzionate;
- la distribuzione di **mascherine ffp2** al personale "preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti allievi esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie".

Come già previsto da diversi decreti anticontagio e da protocolli tutt'ora vigenti, nelle more delle ulteriori osservanze si ricorda:

- di segnalare tempestivamente alla scuola tramite il Referente Covid i casi positivi;
- la riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire 1° febbraio 2022;
- l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto;
- l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto;
- l'obbligo di utilizzo dei percorsi di ingresso e uscita previsti per ciascuna classe secondo l'orario indicato;
- È fatto divieto di assembramento sia all'interno che all'esterno degli edifici, soprattutto nei momenti più critici (ingressi e uscite) e nelle ricreazioni che si svolgeranno in classe o all'esterno, sempre comunque sotto la sorveglianza diretta del docente;
- Sanificare frequentemente le mani con il gel a disposizione, mantenere nei limiti del possibile il distanziamento ed evitare l'uso promiscuo di oggetti e strumenti;
- Uscire dall'aula al massimo una persona alla volta e sempre con autorizzazione del docente. È vietato allontanarsi dall'aula al cambio dell'ora. Gli studenti dovranno recarsi nei bagni del plesso in cui svolgono lezione, non potendosi recare da un plesso all'altro;
- − È fatto divieto assoluto di fumare nei bagni e nelle pertinenze esterne della scuola;
- Tutti i presenti negli ambienti scolastici sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica all'interno e all'esterno;
- Non sono ammesse mascherine autoprodotte, di comunità o di stoffa.

Si confida nella puntuale e corretta applicazione delle succitate norme, da parte degli allievi e di tutto il personale scolastico il quale, provvederà a sanzionare ogni comportamento non conforme e a darne tempestiva comunicazione allo staff di dirigenza.

Palmi, 09 gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Lingualina Maria Zaccheria